



8

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

MINUTA

RG. 681/15 Lav.

TRIBUNALE DI VARESE
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giorgiana Manzo - ud. del 20.08.2015)

MEMORIA DIFENSIVA

Per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'USR Lombardia A.T. di Varese rappresentato e difeso dal dott. Gaetano Citrigno, come da delega del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia prot. 10933 del 13/08/2015.

(Resistente)

nel ricorso promosso dalla sig.ra Aspesani Monica ed altri, (C.F. SPSMNC75H60B300Y), rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianmaria Monico avvgianmariamonico@puntopec.it dall'Avv.to Luca Guaglione luca.guaglione@milano.pecavvocati.it e dall'Avv.to Michele Pedretti avvmichelepedretti@puntopec.it elettivamente domiciliato presso lo studio di via Cinque Giornate, 41 22100 – Como

(Ricorrente)

Con il presente ricorso i ricorrenti, tutti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle scuole della provincia di Varese, premesso che:

- hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02;
- il titolo di studio in questione fino all'anno scolastico 2001/02 era ancora da considerare requisito sufficiente per l'accesso agli impieghi nella P.A. e quindi all'insegnamento
- il MIUR non ha riconosciuto ai ricorrenti, quali diplomati entro l'anno 2001/02, gli effetti legali del titolo, infatti il DM 235/14 ha negato ai ricorrenti la possibilità di inserimento in GAE pur avendo riconosciuto con DDMM 353/14 e 308/14 il valore abilitante di questi diplomi ma solo ai fini dell'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto;

Chiedono a codesto Giudice del Lavoro di:

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, il diritto dei ricorrenti all'inserimento in GAE di scuola dell'infanzia e primaria;
- condannare l'Amministrazione convenuta ad inserire i ricorrenti nelle predette graduatorie con il punteggio di cui a pag. 3.

Si costituisce il MIUR come sopra rappresentato e difeso per svolgere le seguenti osservazioni:

Preliminarmente si eccepisce il **difetto di giurisdizione** del giudice adito per i seguenti motivi.

Il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. in materia di pubblico impiego privatizzato e segnatamente in materia di Graduatorie ad esaurimento.

Come è noto, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni..., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti" (co. 1°). "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..." (co. 4°). Secondo una lettura ricorrente della richiamata disposizione normativa, nella materia del pubblico impiego "privatizzato", occorre distinguere, ai fini del riparto della giurisdizione, tra controversie relative ai rapporti di lavoro in atto (attribuite al giudice ordinario), e controversie relative all'attività amministrativa finalizzata all'instaurazione dei rapporti stessi (devolute al giudice amministrativo).

Il criterio di riparto della giurisdizione è dato, nella materia in questione, dalla nascita del rapporto (vale a dire dalla relazione intercorrente tra due soggetti), rispetto al quale la stipula del relativo contratto assume valore costitutivo.



Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it -
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

La presente eccezione viene sollevata in base alla pronuncia della **Cassazione a Sez. Unite n. 27991 del 16.12.2013 per il regolamento di giurisdizione** in relazione ad una materia analoga a quella dedotta nell'odierno giudizio: i ricorrenti, tutti insegnanti precari inseriti nella graduatorie di circolo e di istituto, chiedevano l'annullamento del D.M. 44 del 12 maggio 2011, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non prevedeva l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento di quanti fossero in possesso di "idonea qualifica professionale" (dottorato di ricerca, diploma magistrale).

La sopra citata sentenza della Cassazione a Sez. Unite si colloca nel solco di quelle pronunce con le quali la Suprema Corte nel tempo ha chiarito i criteri di riparto tra la giurisdizione del G.A. e del G.O. in materia graduatorie ad esaurimento.

La Consulta afferma che "...In linea generale le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e non appartengono alla giurisdizione del G.A. ma a quella del G.O. in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs n. 165 del 2001 di fronte ai quali sussistono solo diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".

La sentenza procede all'exkursus di varie pronunce della Cassazione a sez. unite tutte rese in punto di giurisdizione, a partire da quella di Cass., Sez. Un. 13.02.2008 n. 3399 dove si afferma che: "In materia di graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) del personale docente e con riferimento all'accertamento delle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.Lgs. 297 del 1994, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ..." (in tal senso anche Cass. Sez. un. 10.11.2010 e Cass. Sez. un. 8.02.2001 n. 3032 e Cass. Sez. un. 8.02.2013).

"Diversa è invece la fattispecie- prosegue la Cassazione- allorché l'oggetto del giudizio sia **la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento** quale adottata con D.M. n. 44/2011 (corrispondente al D.M. 235 del 1.04.2014) sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

In tal caso è contestata infatti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali e astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perché siano inseriti in GAE anche i docenti collocati in graduatoria di istituto), e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria...**sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria** (Cfr. Corte Cost. n. 41 del 2011) ... nella specie il D.M. del MIUR n. 44/2011, di cui si chiede l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile all'art. 2 co. 1, D.Lgs. n. 165/2001, ma è anche predicabile la sua natura regolamentare ... **perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento...**".

Si ribadisce quindi ulteriormente l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice odiernamente adito come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 27991 del 16/12/2013 che ha trovato recentissima applicazione nei provvedimenti emanati da diversi Tribunali della Repubblica (come da documentazione prodotta ed allegata agli atti ed ivi espressamente richiamata) che hanno dichiarato in tale materia, su identici ricorsi, avente identico *petitum* ed identica causa *petendi*, il difetto di giurisdizione in tale materia del Giudice del Lavoro.

FATTO

Il punteggio con il quale i ricorrenti chiedono di voler essere inseriti in GAE e che è puntualmente indicato nelle pagine del ricorso, non sempre risulta coerente con quello spettante a norma della Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia allegata al DM 235/14.

Si forniscono di seguito, in caso di accoglimento del ricorso, i punteggi da attribuire a ciascun docente sulla base della corretta valutazione delle domande - ATTI DI DIFFIDA PER INSERIMENTO GAE INFANZIA E PRIMARIA PRESENTATI ENTRO IL 17/05/2014 (termine ultimo per aggiornamento Gae) - effettuata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese

n.	Cognome	Nome	Diploma Magistrale conseguito a.s.	abilitazione all'insegnamento	Punti AAAA	Punti EEEE
1	ASPESANI	MONICA	1993-1994	AAAA-EEEE	-----	-----
2	BERNARDO	ELISABETTA	1983-1984	AAAA-EEEE	Punti 160	Punti 104
3	CAMMARATA	MARIANGELA	1999-2000	AAAA-EEEE	Punti 11	Punti 117
4	CARDELLA	TIZIANA	1996-1997	AAAA-EEEE	Punti 18	Punti 18
5	CASONATO	DORANNA	1995-1996	AAAA-EEEE	Punti 81	-----
6	CULORA	ERIKA ANNA	2000-2001	AAAA-EEEE	Punti 14	Punti 20
7	D'ANGELO	MARA	1996-1997	AAAA-EEEE	Punti 11	Punti 35
8	D'ONGHIA	ROBERTA	1999-2000	AAAA-EEEE	Punti 155	-----
9	GALLO	ELISABETTA	1998-1999	AAAA-EEEE	-----	Punti 131
10	GIORGIANNI	FRANCESCA	1996-1997	AAAA-EEEE	Punti 18	Punti 22
11	GRANDE	MARIA TERESA	1988-1989	AAAA-EEEE	Punti 88	-----
12	LABELLA	CHIARA	2001-2002	AAAA-EEEE	Punti 18	Punti 76
13	LINSALATA	NADIA GIUSEPPA	2001-2002	AAAA-EEEE	Punti 18	Punti 18
14	MAMMANA	ANNALISA	1993-1994	AAAA-EEEE	Punti 93	Punti 22

15	MANCUSO	LAURA CRISTINA	1996-1997	AAAA-EEEE	Punti 12	Punti 113
16	MARTINO	DOMENICA	1982-1983	AAAA-EEEE	Punti 12	Punti 93
17	MARTULLO	PATRIZIA	1979-1980	AAAA-EEEE	Punti 14	Punti 98
18	MAZZULLO	GIUSEPPA FRANCESCA	1973-1974	AAAA-EEEE	Punti 16	Punti 80
19	MELARA	LETIZIA	1999-2000	AAAA-EEEE	Punti 18	Punti 18
20	MONETTI	CARLOTTA	2000-2001	AAAA-EEEE	Punti 11	Punti 11
21	MONTALEONE	LOREDANA	1997-1998	AAAA-EEEE	Punti 35	Punti 11
22	MONTI	ELENA MARIA	1997-1998	AAAA-EEEE	Punti 33	-----
23	NUCCI	VALENTINA	1995-1996	AAAA-EEEE	Punti 18	Punti 112
24	PALARO	FEDERICA	1998-1999	AAAA-EEEE	Punti 13	Punti 145
25	PALLARO	ELENA	1998-1999	AAAA-EEEE	Punti 14	Punti 113
26	RENZI	PIERINA	1980-1981	AAAA-EEEE	Punti 22	Punti 22
27	ROSSINI	PATRIZIA	1981-1982	AAAA-EEEE	Punti 14	Punti 297
28	SCIAMBRA	ITRIA	2000-2001	AAAA-EEEE	Punti 12	Punti 54
29	SCOLARO	IRENE MARIA	1990-1991	AAAA-EEEE	Punti 54	Punti 12
30	TOMASINI	CATERINA	1995-1996	AAAA-EEEE	Punti 14	Punti 110
31	VAIANO	STEFANIA	1999-2000	AAAA-EEEE	Punti 84	Punti 12
32	VALLE	ROSA VALERIA	1996-1997	AAAA-EEEE	Punti 21	Punti 65
33	VEROLLA	SARA	1999-2000	AAAA-EEEE	Punti 14	Punti 114

DIRITTO

1. Graduatorie ad Esaurimento e quadro normativo di riferimento

Appare innanzitutto fondamentale, in prima battuta, al fine di dirimere la questione in oggetto, precisare il quadro normativo di riferimento, sotto il duplice aspetto della natura del cosiddetto "doppio canale di reclutamento" e dei soggetti aventi titolo.

L'origine del doppio canale va fatta risalire agli anni '70 e alla prima deroga al principio dell'assunzione attraverso concorso per titoli ed esami, prevista all'articolo 17 della **legge 30 luglio 1973, n. 477** recante "Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato" in base al quale "Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973-74 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974. Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono. Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, risultino inclusi in graduatorie permanenti (oggi graduatorie ad esaurimento) compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi. Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede.....". Il doppio canale, dopo anni di interventi legislativi volti all'assunzione in ruolo, una tantum, di soggetti con particolari titoli di servizio, fu formalmente istituito e stabilizzato dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 dicembre 1989, n. 417**.

L'articolo 2, comma 1, stabiliva che "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali";

l'articolo 1, comma 10, stabiliva che "per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

- a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
- b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria".

Entrambe le norme confluirono poi nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", di seguito Testo Unico, rispettivamente all'articolo 399 e all'articolo 401, mentre l'articolo 400 disciplinava il reclutamento attraverso concorsi per titoli ed esami.

Con legge 3 maggio 1999, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", l'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (di seguito Testo Unico) è stato novellato, all'articolo 1, comma 6, stabilendo la sostituzione delle previgenti graduatorie del "Concorso per titoli" con le neoistituite "Graduatorie permanenti", nel testo tutt'ora in vigore.

Ai sensi del novellato art. 401 comma 1, "Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1."

Gli aggiornamenti e le integrazioni sono disciplinati, pertanto, dal successivo comma 2, il quale prevede espressamente che "Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".

Nel biennio 1999-2000, acquisirono il titolo all'accesso alle graduatorie permanenti quasi 200.000 soggetti, grazie alle idoneità conseguite al concorso per titoli ed esami bandito nel 1999 e alla parallela procedura concorsuale riservata, bandita ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della citata legge 124/1999 e destinata a docenti con almeno 360 giorni di servizio.

Il legislatore è poi intervenuto successivamente per ampliare la platea dei beneficiari, attraverso i seguenti atti normativi:

1) **decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240**, recante "disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306", articolo 1, 6-ter.

"L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, comma 6-ter".

2) **legge 28 marzo 2003, n. 53**, recante "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 5, comma 3: "L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni".

3) **decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97**, recante "disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,

a. articolo 1 comma 3 bis. "Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 (graduatorie permanenti, n.d.r) il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante".

b. articolo 2, comma 1: "Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto";

c. comma 1-ter: "In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico";

d. comma 2: "Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7";

e. comma 3: "I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti".

Come è noto, **la legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 1, comma 605, ha sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento**, inibendo dunque l'ingresso a nuovi soggetti, ma facendo comunque salva la possibilità, per i soggetti ivi collocati, di aggiornare i propri punteggi. I termini di chiusura delle graduatorie ad esaurimento sono stati riaperti due volte:

1) il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante "disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, grazie all'articolo 5-bis, ha consentito di inserire nelle graduatorie ad esaurimento i docenti abilitati iscritti al IX ciclo SSIS, ai corsi abilitanti attivati analogamente presso le Facoltà di Scienze della formazione, le Accademie e i Conservatori nell'a.s. 2007-2008: la platea degli aventi titolo all'accesso risulta ampliata, ai sensi del comma 2, solo per "i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione", trattandosi, nella fattispecie, di percorsi istituiti in analogia con i percorsi ordinamentali SSIS, COBASLID e SFP, che già davano titolo al predetto inserimento;

2) il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, ha disposto, all'articolo 14, comma 2-ter che "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013."

Incidentalmente, si ricorda che l'attuale assetto delle graduatorie ad esaurimento, suddivise in tre distinte fasce, è frutto di un ampio contenzioso in sede giurisdizionale che, senza intervenire sui requisiti di accesso, è più volte intervenuto su disposizioni di rango secondario, volte a dividere gli aventi titolo all'inserimento in distinte fasce.

Attualmente l'assetto delle graduatorie ad esaurimento prevede:

a) la I fascia, ove risultano collocati, in due distinte province, aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/96;

b) la II fascia, che ricomprende aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999;

c) la III fascia, che ricomprende aspiranti in possesso

a. dell'abilitazione o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola di infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (Scuola secondaria) e delle parallele sessioni concorsuali riservate sessioni riservate di cui alla legge 124/99, indette con OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001;

b. dell'abilitazione a seguito di corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario), Cobaslid (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico per le discipline artistiche), Biforcon (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico per le discipline musicali) e dell'abilitazione conseguita con i previgenti corsi quadriennali in Didattica della Musica, iscritti ai predetti corsi entro l'anno 2007/2008. Nel caso il titolo non sia stato ancora conseguito, l'iscrizione è consentita con riserva;

c. dell'abilitazione conseguita a seguito del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, con iscrizione entro l'anno 2007/2008. Nel caso il titolo non sia stato ancora conseguito, l'iscrizione è consentita con riserva;

d. dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento conseguita a seguito dei Corsi speciali della legge 143/04: d.m. 100/04, d.m. 21/05, d.m. 85/05;

e. del titolo di abilitazione conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero, purché acquisito entro i termini prescritti per gli aspiranti italiani.

d) Fascia aggiuntiva:

a. soggetti iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 e che abbiano conseguito la relativa abilitazione negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011;

b. soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), non iscritti in graduatoria precedentemente;

c. soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita attraverso il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

d. soggetti in possesso del titolo di abilitazione conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero, purché acquisito entro i termini prescritti per gli aspiranti italiani e per i posti o le classi di concorso analoghi.

Dall'ampia disamina sin qui compiuta, risulta chiaro che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico derivano da disposizioni fissate, in via perentoria, da norma avente rango primario, e che tutti i successivi decreti di aggiornamento, ivi compreso il decreto oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del quadro normativo vigente. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Mantova con ordinanza del 4.08.2012 e con Sentenza n. 15/2014 pubblicata il 30.01.2014

2. Il Decreto Ministeriale n. 235/2014

Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con possibilità di richiesta di trasferimento interprovinciale.

Il Decreto è stato pubblicato in data 10 aprile 2014 negli albi degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali italiani, con decorrenza del termine di presentazione dalla predetta pubblicazione.

Ai sensi del citato decreto, possono essere presentate domande "di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva", ma non di ulteriore ingresso, in rigorosa applicazione della normativa sopra citata.

3. Motivi di ricorso, tipologie di ricorrenti e contro argomentazioni difensive

I ricorrenti sono Docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che costituisce titolo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ovvero nella scuola primaria.

Alcuni di essi hanno presentato nei termini la domanda di inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento rispettando i termini e le modalità di presentazione disposte dal D.M. 235 del 1° aprile 2014, altri hanno in vario modo e in tempi diversi sollecitato/diffidato l'Amministrazione al loro inserimento in GAE sulla base del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

Tuttavia, la loro posizione giuridica, con riferimento al percorso formativo seguito ovvero ai titoli di servizio, non consente l'inserimento in graduatoria.

I ricorrenti assumono in loro favore il parere 3813/2013 dell'11 settembre 2013, emesso dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, che, nel decidere un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avrebbe sancito l'illegittimità dell'esclusione di un gruppo di docenti - in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 - dall'inserimento nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, il Consiglio di Stato, nella predetta pronuncia, ha ritenuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella sola parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 l'abilitazione magistrale, inserendoli nella **III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.**

La predetta disposizione, afferma il Collegio, "è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".

Sulla base di questa decisione, che interviene sulla legittimità del DM 62/2011, il Ministero dell'Istruzione è stato invitato a modificare il provvedimento, consentendo l'inserimento nella seconda fascia di istituto dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in possesso dei titoli conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.

Ciò è stato fatto, attraverso tre distinti provvedimenti:

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", tanto nelle premesse quanto nella tabella, ove tra i titoli di accesso alla **II fascia** è specificato "ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, concernente il bando per la costituzione delle graduatorie di istituto, all'articolo 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di istituto, comma 1, lettera b — Seconda fascia — punto 7);
- infine, attraverso il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, concernente l'autorizzazione all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ove nelle premesse è specificato che tra i titoli di abilitazione, valevoli per l'accesso alle procedure selettive, sono ricompresi i diplomi magistrali in parola.

Orbene, del tutto apoditticamente i ricorrenti nella condizione di specie sopra ricordata, fanno discendere dalla sentenza il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

A ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nei termini della dedotta rivendicazione del diritto all'inserimento in GAE, deriva dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti in quanto non si trovavano in nessuna delle situazioni che la legge stessa prende in considerazione quale titolo utile al predetto inserimento.

Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso non solo è tardivo, ma implica il ricorso a un giudizio di legittimità costituzionale, visto che i titoli sono dettagliatamente elencati dalla norma primaria; se, invece, si vuole che

l'acquisizione, *medio tempore* e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso del descritto titolo e/o degli altri requisiti potenzialmente idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, **la pretesa di inserimento è destituita di fondamento, atteso che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.**

Tanto ritenuto, va ulteriormente considerata la circostanza per la quale, **requisito fondamentale per l'ingresso nelle graduatorie permanenti, ai fini dell'immissione in ruolo su posti di insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sia il superamento di procedura con valore concorsuale, bandita anteriormente al citato art. 1, comma 605 della legge 296/2006, ovvero il conseguimento dell'idoneità riservata ai sensi dell'OM 15 giugno 1999, n. 153, ovvero il superamento della procedura riservata secondo il DM 85/05, ovvero ancora, e soprattutto, l'acquisizione dello specifico titolo a seguito della frequenza del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.** Se infatti il superamento del concorso 1999 o la frequenza delle procedure riservate ex OM 153/99 era legato al conseguimento del titolo in data anteriore al bando, inibendo dunque la partecipazione ai diplomati negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002; se la partecipazione alla procedura ex DM 85/05 era subordinata al possesso di particolari titoli di servizio, i diplomati magistrali ricorrenti, tutti in possesso di titolo atto all'iscrizione alle prove selettive di accesso ai predetti percorsi in SFP, avrebbero ben potuto accedervi, come del resto fatto da migliaia di loro colleghi in possesso del titolo, una volta accertato il valore di accesso alle graduatorie permanenti ai sensi della legge 23 maggio 2003, negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, senza contare le deroghe temporali successive.

La sentenza **TAR Lazio n. 8599/13**, nel confermare le disposizioni del DM 249/10 che in allora prevedevano l'obbligo di frequentare i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) anche per i diplomati magistrali per l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, sottolineava, peraltro, come le nuove disposizioni normative abbiano definito un nuovo ordinamento didattico, oltre che previsto un corso di laurea specifico per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole elementari (e materne).

La formazione iniziale degli insegnanti è stata considerata come obiettivo mirato per qualificare e valorizzare la funzione degli stessi attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche-didattiche, necessarie per far conseguire agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente per ciascun ordine e grado di scuola (compresa, particolarmente la scuola primaria e la scuola dell'infanzia) (cfr. art. 2 del Decreto 10 settembre 2010 n. 249).

Tali disposizioni, in particolare quelle del D.P.R. 471/96 emesso in attuazione dell'art. 3 della legge 341/90, hanno previsto il corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari, prevedendo una trasformazione della Scuola magistrale che il D.I. 10/3/1997 ha soppresso dall'a.s. 1998-99 (art. 1 stesso D.I. 10/3/1997 "*... dall'anno scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*").

In conseguenza della introduzione del nuovo ordinamento ha assunto nuova configurazione anche la professione dell'insegnante (di scuola elementare e materna secondo la vecchia denominazione) e conformemente ad essa la necessità di raccorderla con una formazione culturale e professionale adeguata alle esigenze dell'insegnamento nella nuova scuola.

Si legge, infatti, "*è pacifico che, nel momento in cui la xxxxx conseguì il diploma magistrale (a.s.1991/92), tale titolo abilitava all'insegnamento nelle scuole, anche pubbliche, di grado preparatorio ed elementare, senza necessità di acquisire un ulteriore livello di qualificazione professionale. La normativa sopravvenuta, tuttavia, non soltanto ha previsto livelli di qualificazione differenziati per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria ... ha ritenuto di non poter prescindere da una formazione universitaria (cfr. art.3 legge n. 341 del 1990).*"

Pertanto, si fa ancora osservare, "*il riconoscimento del valore abilitativo ... non può essere riconosciuto in via permanente ... bensì nei limiti previsti dalla disciplina transitoria, ... consentendogli la partecipazione ad appositi corsi di formazione per l'insegnamento nella scuola materna statale... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami... e ai diversi percorsi abilitanti riservati a cui la ricorrente ha ritenuto di non avvalersi*", percorsi preposti, come si è detto, proprio all'accesso alle graduatorie permanenti.

Giova qui svolgere anche un'ulteriore e diversa considerazione di ordine generale.

L'interesse a un bene della vita non risulta essere, ad ogni buon conto, giuridicamente protetto in ogni circostanza. Il rilievo e la misura della protezione discendono, ben vero, dalle norme di legge che attribuiscono tutela a determinate situazioni soggettive.

Nella situazione in esame — essendo contestato l'esercizio di un potere dell'Amministrazione (quello di disciplinare le modalità di accesso all'insegnamento) — parte ricorrente invoca un interesse legittimo, quantunque la posizione giuridica di cui si invoca la tutela non appaia individuabile: sotto il duplice profilo della natura dell'interesse che si assume leso, nonché del carattere diretto ed attuale della lesione asseritamente ricondotta agli atti impugnati.

È infatti solo la legge a stabilire quali interessi siano meritevoli di tutela e con quale intensità, riconoscendo il rilievo della pretesa all'effettivo perseguimento di un bene, ovvero al corretto esercizio di un potere che su tale perseguimento possa incidere in via autoritativa.

Fine precipuo dell'azione dell'amministrazione è il perseguimento di un pubblico interesse preindividuato dalla legge, attraverso la concessione di un potere soggetto a limiti ben precisi, quali concordemente enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa.

L'apposizione di tali vincoli, più o meno effettivi e stringenti, si giustifica con la necessità di un contemperamento, ispirato a principi di opportunità e meritevolezza, con gli interessi privati eventualmente coinvolti.

Diversamente opinando gravemente minata risulterebbe la funzione stessa della P.A., sostanzialmente relegata ad accordare indiscriminata tutela a qualsivoglia aspettativa di fatto riconducibile ad una platea indifferenziata di soggetti.

Vale la pena ricordare, nondimeno, che non solo il merito ovvero l'opportunità dell'azione amministrativa è *ex se* insindacabile dal giudice amministrativo, ma anche l'esercizio della discrezionalità amministrativa è incensurabile laddove non manifestamente affetto da profili di irragionevolezza, a maggior ragione ove esercitato nei limiti imposti dalle leggi.

4. Richiesta di sospensione cautelare

L'esecuzione del provvedimento impugnato, che comporta l'esclusione dalla Graduatoria ad Esaurimento in fase di aggiornamenti, non produce in capo ai ricorrenti un danno grave ed irreparabile. Tale danno sussisterebbe, diversamente, nell'ipotesi in cui si consentisse, in accoglimento dei ricorsi, l'estensione delle previsioni di deroga ad una vasta ed indeterminata platea di soggetti beneficiari, per le motivazioni tutte dedotte nella precorrente narrativa.

Peraltro, stante quanto dedotto in fatto e in diritto nel presente atto, non solo appare palese l'insussistenza del *fumus boni iuris* e la totale infondatezza delle pretese di parte ricorrente, ma per ciò che attiene il *periculum in mora*, gli stessi ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato la ricorrenza di un pregiudizio immediato, diretto, grave e/o irreparabile in assenza di una tutela anticipatoria costituita dall'invocato interdetto cautelare.

In ogni caso, con riferimento alla sospensione del provvedimento impugnato, e più in generale all'adozione di misure cautelari, si rappresenta che la stessa non deve costituire una tutela sproporzionata rispetto al pregiudizio che potrebbe derivare all'interesse pubblico.

Infatti, il giudice, se non deve all'evidenza ingiustamente privilegiare tale interesse, restando coerente allo spirito del giusto processo, non può per vero prescindere dall'operarne una valutazione particolarmente attenta, adeguatamente bilanciandola con l'interesse privato e con le stesse esigenze di celerità della tutela.

L'aspetto più complesso, in ordine alla valutazione sia del *fumus boni iuris* che del *periculum*, è peraltro quello collegato al previo accertamento circa **l'assenza (o comunque la esiguità) di pregiudizi per l'amministrazione o per le parti contro interessate derivanti dalla concessione della misura cautelare ai ricorrenti.**

Con precipuo riguardo a tale evidenziata problematica, invero, va oltremodo rilevato come l'inopinata sospensione del D.M. n. 235/14 da parte dell'Autorità Giudiziaria adita esporrebbe questa Amministrazione al fondato rischio di non poter definire l'organico docenti per l'ormai incipiente anno scolastico 2015-2016, attesa la prevedibile molteplicità di ricorsi provenienti dai docenti pregiudicati da tale tipo di provvedimenti, coloro oggi *pleno iure* nelle GAE ed in seguito eventualmente pretermessi nelle stesse a seguito di interdetti cautelari concessi ai ricorrenti.

Benvero, l'accesso alle GAE di soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti costituirebbe da ultimo un'ingiustificata disparità di trattamento e un *vulnus* ai diritti quesiti dei soggetti già inseriti nelle stesse, previamente individuati dal legislatore.

Infine, si deve anche considerare che l'istituzione e la riattivazione dei percorsi universitari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, come diffusamente rappresentato nella suesposta narrativa, mantiene inalterata e permanente per il futuro la possibilità di conseguire il requisito necessario ai fini della partecipazione alle successive procedure concorsuali ed a un'eventuale immissione in ruolo per i docenti interessati.

Per quanto sopra esposto, voglia il Giudice adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Verificato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, accogliere l'eccezione di giurisdizione con conseguente riassunzione della causa innanzi al TAR del Lazio;
- In linea subordinata, nel merito respingere il ricorso perché privo del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con vittoria di spese;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi che codesto Giudice ritenesse di accogliere la domanda dei ricorrenti, disporre l'inserimento in graduatoria "con riserva" di inserimento a pieno titolo che potrà avvenire solo all'esito della cognizione piena e completa propria della successiva fase di merito, con spese compensate.

Il funzionario
Dott. Gaetano Citrigno

